



ITALIAN IN ITALY

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI SCUOLE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

STATUTO

12 Dicembre 1997

ITALIAN IN ITALY

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI SCUOLE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

via Tibullo, 16 00193 Roma

Tel. +39 06 68307796 - info@italianinitaly.it

STATUTO DI “ ITALIAN IN ITALY”

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI SCUOLE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

Art. 1 - E' istituita un'associazione internazionale senza finalità di lucro “ ITALIAN IN ITALY” per la diffusione della cultura e della lingua italiana nel mondo. Essa è costituita da persone fisiche e giuridiche con la finalità di promuovere e diffondere nel mondo la cultura e la lingua italiana.

Art. 2 – L'associazione ha sede in Roma, Via Tibullo n. 16. L'associazione avrà carattere permanente, durata a tempo indeterminato, e potrà istituire sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza in Italia e all'estero. Potrà inoltre attivare rapporti di collaborazione e convenzione con enti pubblici e privati finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali mantenendo sempre la propria indipendenza.

Art. 3 – Rapporti con l'estero.

L'associazione per il perseguimento degli scopi sociali, oltre a consentire l'adesione in qualità di soci a persone fisiche e giuridiche domiciliate all'estero, può essa stessa aprire all'estero sedi secondarie o uffici di rappresentanza oppure, laddove ciò risultasse utile all'associazione, conferire appositi mandati di rappresentanza a soggetti associati o a terzi.

Art. 4 – Scopi associativi

Scopi dell'associazione sono:

- a) lo sviluppo e diffusione della cultura e della lingua italiana;
- b) la partecipazione ad iniziative all'estero dell'associazione: l'obiettivo è quello di dare supporto a chi all'estero ha o vuole avere maggiori contatti con l'Italia;
- c) la stipula di convenzioni con università, istituzioni di formazione e ricerca ed altri enti pubblici, e collaborazione con istituzioni similari, pubbliche e private, italiane, comunitarie e straniere;
- d) l'attuazione di progetti e iniziative a sostegno dello studio della lingua e della cultura italiana in un'ottica interculturale e multilinguistica;
- e) la promozione dell'immagine sociale e culturale dell'Italia in campo internazionale;
- f) l'offerta agli associati di un supporto organizzativo, informativo, informatico e di consulenza comune per le necessità proprie delle attività (certificazioni linguistiche, formazione dei formatori ecc.);
- g) la rappresentanza delle scuole di cultura italiana (di lingua, di moda, di restauro, di arti orafe, di scultura, di turismo, di musica, di cucina, enologiche, mass media e comunicazione ed ogni altra che costituisca espressione della cultura italiana);
- h) la promozione di corsi di aggiornamento e di formazione per insegnanti di lingua e cultura italiana;
- i) la presa di contatto con tutte le realtà italiane sparse nel mondo;

j) la creazione di una banca dati accessibile anche per via telematica tramite Internet alla quale tutti i membri possono contribuire e dalla quale tutti possono trarre benefici; e promozione di scambi culturali a livello internazionale e curare le pubblicazioni dell'associazione.

Italian in Italy presenterà l'importantissimo patrimonio culturale, artistico, storico, religioso e paesaggistico dell'Italia all'estero. Realizzerà itinerari turistico-culturali con il supporto di CD-ROM, di mezzi audiovisivi e multimediali, rendendo facilmente accessibile l'informazione anche tramite l'utilizzo della rete Internet.

Per quanto concerne l'estero, l'associazione intende stabilire rapporti di collaborazione ad ampio raggio, essa intende, infatti, instaurare rapporti di collaborazione e partenariato con tutti quei soggetti (Enti pubblici e privati, Istituti Italiani di Cultura all'estero, Associazioni internazionali, Università, Associazioni di centri linguistici, operatori, insegnanti, ecc.) in grado di contribuire al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 5 – Ammissione all'associazione

All'associazione possono aderire:

- a) persone fisiche e giuridiche che operano nel campo dell'insegnamento e della diffusione della lingua e della cultura italiana;
- b) case editrici ed organi di informazione radiotelevisiva o a mezzo stampa;
- c) associazioni ed enti nazionali ed internazionali che operano nel campo della cooperazione e degli scambi interlinguistici e interculturali.

Possono essere ammessi nuovi soci se presentati da due soci.

L'ammissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione.

Art.6 – Partners

I soggetti giuridici con i quali l'associazione stipula rapporti di collaborazione o partenariato, sotto l'egida di appositi contratti o convezioni, acquisiscono lo status di Partners dell'associazione.

Art.7 – Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio preventivo. Le quote associative possono essere costituite anche da forniture di locali, di attrezzature e/o servizi il cui valore sarà determinato in apposite stime dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che siano persone giuridiche od enti saranno rappresentati da una persona fisica designata dall'ente secondo le proprie norme statutarie. La revoca di tali rappresentanti potrà avvenire esclusivamente attraverso un atto ufficiale scritto inviato al Presidente dell'associazione.

Alle riunioni degli organismi associativi è ammessa la rappresentanza per delega; non è consentita tuttavia più di una delega per socio.

Art. 8 – Recesso ed esclusione dei soci.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte od estinzione.

Ogni socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale la comunicazione è pervenuta al Presidente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio per gravi inadempimenti alle obbligazioni del socio derivanti dalla sua adesione all'associazione, dall'atto costitutivo e dal presente Statuto.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione e gli eredi dei soci defunti non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art.9 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) le somme versate dai soci, ovvero elargite da enti pubblici o privati;
- b) i beni mobili ed immobili che appartengano o siano acquisiti all'associazione per qualsiasi titolo compresi lasciti e donazioni.

Per l' adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone di:

- a) redditi del proprio patrimonio;
- b) somme e prestazioni che pervengono all'associazione dai soci o da enti e persone che vogliono contribuire a finanziare o realizzarne le attività;
- c) versamenti effettuati all'associazione in dipendenza di intese, contratti di collaborazione o convezioni da essa posti in essere.

Art. 10 – Esercizio Finanziario

L'Esercizio Finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale data il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo per il nuovo esercizio e, unitamente alle rispettive relazioni, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 11 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) l'Assemblea dei Partners, con poteri consultivi;
- e) il Comitato Scientifico, facoltativo, con poteri consultivi;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, ha la legale rappresentanza dell'associazione e dura in carica quattro anni. Egli convoca e presiede, stabilendone luogo e data, le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei soci predisponendone l'ordine del giorno. In caso di impedimento permanente o dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione ne

nomina per cooptazione un altro in sostituzione fino a scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione stessa. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dalle Assemblee dei soci, dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri eletti dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione, su convocazione del Presidente, si riunisce almeno due volte l'anno.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo e consuntivo nonché il piano annuale delle attività associative che sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci ed al giudizio dell'Assemblea dei Partners. Elegge inoltre nel suo seno il Presidente dell'associazione, un Vicepresidente ed un segretario. Le sedute di Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

Art. 14 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno. Formula proposte sul piano annuale delle attività associative, discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione. Elegge inoltre i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei Conti.

Art. 15 – L'Assemblea dei Partners

L'Assemblea dei Partners, con poteri consultivi, è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'associazione e ha il compito di formulare proposte sul piano annuale delle attività.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea anche fra i non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea designa anche il Presidente del Collegio.

Il Collegio controlla la gestione finanziaria dell'associazione ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.

Art. 17 – Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, anche tra i non soci, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua della liquidazione.

Art. 18 – Controversie

Le controversie tra gli associati e l'associazione sono sottoposte al giudizio di un collegio composto di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due ed in caso di disaccordo o di mancata nomina dal Presidente del Tribunale di Roma che provvederà altresì a nominare l'arbitro non nominato da una delle parti entro un mese dalla nomina da parte dell'altra.

Gli arbitri decidono a maggioranza senza l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione, e con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori.

Art. 19 – Norme finali

Le attività dell'associazione, per gli aspetti non contemplati dallo Statuto, saranno organizzate secondo le procedure stabilite da un apposito Regolamento interno redatto a cura del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione potrà in fine modificare la propria sede legale senza che ciò comporti variazioni dello Statuto.